



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 44/2014

Napoli 15 Dicembre 2014 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI NOVEMBRE 2014

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Novembre 2014. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Novembre 2014 è pari a **1,375** e l'indice Istat è **107,00**.

LEGITTIMA L'APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DOPO DUE ANNI DALL'ACCADIMENTO SE TALE LASSO TEMPORALE SI E' RESO NECESSARIO DALL'EMERGERE DI ELEMENTI PROBANTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CONNESSO PROCEDIMENTO PENALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 25686 DEL 4 DICEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 25686 del 4 dicembre 2014**, ha affermato **la legittimità del procedimento disciplinare, avviato dopo ben due anni dall'accaduto contestato al dipendente, se tale lasso di tempo si è reso necessario dalla doverosa acquisizione, di nuovi elementi probanti, dal correlato procedimento penale instaurato in sede giudiziale.**

Nel caso in disamina, un dipendente di Poste Italiane Spa veniva licenziato per aver versato l'assegno di un cliente solo alcuni giorni dopo la sua materiale ricezione. **L'atto di recesso veniva emesso, al termine dell'apposito iter disciplinare, dopo oltre due anni dall'accaduto.**

I Giudici di merito, aditi dal dipendente, confermavano la legittimità del comportamento posto in essere datore di lavoro in quanto **il notevole lasso di tempo era stato giustificato con la necessità di acquisire nuovi e fondanti elementi probatori dal contemporaneo giudizio penale in essere.**

Orbene, gli Ermellini, aditi in ultima battuta, nel confermare *in toto* il *decisum* di prime cure, hanno sottolineato che **il procedimento disciplinare, avviato molto tempo dopo "i fatti" contestati, è da ritenersi legittimo laddove tale (notevole) lasso temporale sia necessitato dalla opportunità di meglio approfondire gli elementi, oggetto della controversia, attingendo dal connesso procedimento penale.**

Pertanto, nel caso in commento, i Giudici di legittimità, dopo aver (ri)sottolineato l'**autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale,** hanno confermato la legittimità dell'operato del datore di lavoro in quanto gli elementi, inizialmente in suo possesso, necessitavano di un doveroso approfondimento possibile solo attingendo al correlato procedimento penale in essere ed attendendone, conseguentemente, i tempi.

IL DIRITTO DI DIFESA PREVALE SULL'OBBLIGO DI FEDELTA' E RISERVATEZZA, DONDE E' LEGGITTIMA L'ESIBIZIONE IN GIUDIZIO DI DOCUMENTI AZIENDALI "SECRETATI".

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 25682 DEL 4 DICEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 25682 del 4 dicembre 2014**, ha (ri)confermato il principio secondo cui **il lavoratore che produce in giudizio copia di atti aziendali riservati riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.**, poiché al diritto di difesa deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda.

Nel caso di specie, sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento nomofilattico in *subiecta materia* (*ex multis*, Cass. 14.3.13 n. 6501; Cass.

8.2.11 n. 3038; Cass. 7.7.04 n. 12528; Cass. 4.5.02 n. 6420), gli Ermellini hanno ribadito che il comportamento di un lavoratore, teso ad ottenere il riconoscimento ad un inquadramento superiore, che abbia prodotto nel corso della controversia di lavoro documenti aziendali riservati, **non integra il concetto di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, rispondendo la condotta in questione alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto** e, quindi, essendo coperta dalla "scriminante" prevista dall'art. 51 c.p.

I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che la valenza generale, nell'ordinamento giuridico, della causa scriminante dell'esercizio del diritto di difesa assorbe qualsiasi altra considerazione sulla natura riservata o meno dei documenti.

L'ONERE DI PROVARE OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE O SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI SPETTA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ANCHE AVVALENDOSI DI PRESUNZIONI SEMPLICI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 25779 DEL 5 DICEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 25779 del 5 dicembre 2014**, ha stabilito, nell'ambito di operazioni inesistenti ai fini Iva, che **il quadro probatorio fornito dall'amministrazione finanziaria non può limitarsi a mere contestazioni, confidando nella inversione dell'onere della prova.**

Nella vicenda in esame, la Guardia di Finanza aveva contestato ad una Società la registrazione di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da un'azienda ritenuta "filtro" rispetto ad una ulteriore società "cartiera" la quale acquistava bestiame da ditte estere comunitarie senza presentare alcuna dichiarazione ai fini IVA e II.DD..

La CTP di Padova aveva accolto il ricorso della contribuente facendo leva anche sull'assoluzione in sede penale del suo legale rappresentante; contro la decisione, l'Agenzia delle Entrate interponeva appello che veniva però respinto dalla CTP regionale del Veneto.

Avverso la sentenza ha riproposto ricorso l'Agenzia delle Entrate lamentando **l'insufficienza della motivazione** per avere il giudice d'appello

completamente **trascurato di dar conto dei numerosi elementi di prova presuntiva** adottati dall'amministrazione finanziaria.

Orbene, **la Suprema Corte** ha preliminarmente **chiarito** che **l'orientamento di legittimità** in forza del quale, **a fronte della semplice contestazione** del Fisco di operazioni inesistenti, sia **il contribuente a doverne dimostrare l'esistenza,** è stato progressivamente - ed **ormai definitivamente - superato.** **Spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare** - anche avvalendosi di presunzioni semplici - **che si tratti di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.**

Nel caso di specie, hanno continuato gli Ermellini, **il giudice d'appello ha ommesso** (quantomeno) **di dare conto, in motivazione,** della valutazione (in ipotesi) compiuta **sulla consistenza probatoria** degli elementi di prova presuntiva forniti dall'amministrazione finanziaria **in merito all'asserita inesistenza soggettiva delle operazioni** commerciali intercorse tra le società coinvolte **limitandosi alla verifica delle fatture** di vendita emesse, con il relativo carico fiscale, del tutto regolari e puntualmente pagate dalle Società (acquirenti), che dunque soddisfacevano il loro obbligo fiscale.

Per tale ultimo motivo, quindi, **la Suprema Corte ha stabilito** che la **sentenza di appello andava dunque cassata** per consentire al giudice di rinvio di **emendare la rilevata insufficienza motivazionale.**

LEGITTIMO IL CONTROLLO DEI LAVORATORI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI INVESTIGATORI PRIVATI SE L'ATTIVITA' DI VERIFICA E' MIRATA ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E NON AL RISCONTRO DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 25674 DEL 4 DICEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 25674 del 4 dicembre 2014,** ha statuito che **è da ritenersi legittimo il controllo dei dipendenti attraverso il ricorso ad investigatori privati laddove la loro funzione sia mirata a tutelare il patrimonio aziendale e non a verificare il corretto adempimento della prestazione lavorativa.**

Nel caso *de quo*, una cassiera di un supermercato veniva licenziato in quanto gli investigatori privati, incaricati dall'azienda di vigilare, riscontravano la **mancata registrazione di alcuni incassi.**

Soccombente in entrambi i gradi di merito, la dipendente compulsava i Giudici di legittimità.

Orbene, gli Ermellini, nel confermare integralmente il deliberato dei gradi di merito, hanno evidenziato che **il datore di lavoro può legittimamente ricorrere ad investigatori privati ma al solo fine di tutelare l'integrità del patrimonio aziendale. Ex adverso, gli investigatori non possono essere utilizzati per controllare il corretto adempimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti.**

Pertanto, atteso che nel caso in disamina **l'attività degli investigatori era finalizzata esclusivamente a tutelare il patrimonio aziendale**, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato la **legittimità dell'atto di recesso unilaterale adottato dal datore di lavoro.**

L'AVVISO BONARIO E' SEMPRE IMPUGNABILE INNANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 25297 DEL 28 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 25297 del 28 novembre 2014**, ha statuito che **l'avviso bonario può essere oggetto di ricorso innanzi al giudice tributario**, in quanto esso contiene **una (ben individuata) pretesa impositiva** e, dunque, **il contribuente può contestarlo senza attendere ulteriori atti confermativi.**

IL FATTO

Un contribuente riceveva dall'Agenzia delle Entrate un avviso bonario per un'indebita deduzione di somme versate a titolo di assegno di mantenimento. Contro l'avviso ricorreva alla Commissione tributaria per ottenerne l'annullamento.

Il ricorso veniva accolto dai giudici di primo grado e la decisione veniva confermata, a seguito dell'appello proposto dall'Ufficio, anche dalla CTR.

In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'avviso bonario e, nel merito, l'infondatezza delle censure esposte dall'ufficio.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che poneva quale motivo di gravame la tesi che l'avviso bonario non potesse ritenersi atto

impugnabile in quanto non rientrante fra gli atti espressamente indicati nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92.

Orbene, con la sentenza *de qua*, **i Giudici di Piazza Cavour**, richiamandosi a giurisprudenza di legittimità costante (cfr. sent. n. 7344/2012), **hanno (ri)affermato** che in tema di impugnazione di atti dell'Amministrazione tributaria, *nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92*, **i principi costituzionali: di buon andamento della P.A.** (art. 97 Cost.) e **di tutela del contribuente** (art. 24 e 53 Cost.), **impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria**, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, **senza necessità di attendere che la stessa si veda della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata**, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario.

Ne consegue, hanno concluso i Giudici nomofilattici, che anche **l'avviso bonario ex art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario.**

Carissimi Colleghi, con questo numero si conclude il nostro impegno istituzionale per l'anno 2014. Vi auguriamo buone festività ed un proficuo 2015.

Arrivederci con il n. 1/2015 della rubrica "Formare...Informando" per il giorno 07.01.2015 (eccezionalmente di mercoledì)

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.